



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di giustizia

# **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)**

3 dicembre 2021

## Rapporto

### 1 Situazione iniziale

#### 1.1 Iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

L'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»<sup>1</sup> chiedeva alla Confederazione di adottare disposizioni legali per obbligare le imprese svizzere a rispettare, nell'ambito delle loro attività, i diritti umani e le norme di tutela ambientale anche all'estero. L'iniziativa popolare avanzava sostanzialmente tre richieste: (i) la verifica della diligenza (due diligence) per tutte le imprese svizzere di grandi dimensioni in materia di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali nell'ambito della loro attività internazionale, (ii) l'introduzione di un obbligo di riferire e (iii) l'adozione di norme sulla responsabilità con forme attenuate per le imprese che dimostrano la loro diligenza. L'iniziativa si ispirava ai Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani del 2011.

Il 29 novembre 2020, l'iniziativa è stata accolta dalla popolazione con appena il 50,73 per cento dei voti; ma non ha ottenuto la necessaria maggioranza dei Cantoni, pari a 12, essendo stata approvata soltanto da 8,5 Cantoni; di conseguenza è stata respinta.

#### 1.2 Controprogetto indiretto

Il 19 giugno 2020, nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa «Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»<sup>2</sup>.

Il controprogetto disciplina due ambiti:

<sup>1</sup> 1 FF 2017 5405. Numero dell'oggetto **17.060** Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente. Iniziativa popolare.  
<sup>2</sup> Numero dell'oggetto **16.077** CO. Diritto della società anonima. Disegno 2

- un obbligo di riferire in merito ad aspetti extrafinanziari, e
- obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.

Il presente rapporto analizza brevemente la sistematica legale e il contenuto dei due ambiti della normativa.

### **1.2.1 Sistematica legale**

Sotto il profilo della sistematica, le disposizioni del controprogetto indiretto sono state integrate nel diritto contabile del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>3</sup>: il nuovo titolo trentesimosecondo, Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza, comprende ora il capo sesto, Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari, e il capo settimo, Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.

### **1.2.2 Relazione concernente gli aspetti extrafinanziari**

La normativa concernente la relazione sugli aspetti extrafinanziari si ispira alla direttiva europea 2014/95<sup>4</sup> sulle informazioni concernenti la CSR (Corporate Social Responsibility - responsabilità sociale delle imprese) dell'Unione europea adattandola al diritto svizzero. L'obbligo di riferire comprende segnatamente le questioni ambientali (in particolare gli obiettivi in materia di emissioni di CO<sub>2</sub>), la situazione sociale, le condizioni dei lavoratori, i diritti umani e la lotta alla corruzione.

<sup>3</sup> RS 220

<sup>4</sup> DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. GU L 330 del 15 novembre 2014, pag. 1.

Un'impresa è assoggettata all'obbligo di riferire se soddisfa cumulativamente le condizioni seguente:

- deve essere una «società di interesse pubblico», ossia società con azioni quotate in borsa e persone che, ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, necessitano di un'autorizzazione, un riconoscimento, un'abilitazione o una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (p. es. banche, assicurazioni);
- unitamente alle imprese, svizzere o estere, che controlla, deve avere almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
- sempre insieme alle imprese svizzere o estere che controlla, deve superare, per due esercizi consecutivi, una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d'affari di almeno 40 milioni di franchi.

La relazione deve essere pubblicata ed essere accessibile al pubblico almeno per dieci anni.

Se un'impresa non segue una strategia in uno degli aspetti citati, nella relazione fornisce «una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta». L'approccio *comply or explain* (rispettare le regole o spiegare perché non le si rispetta), riconosciuto anche dal diritto unionale, permette agli investitori e ai consumatori di verificare la credibilità delle motivazioni e, nell'intento di questo modello normativo, di prendere eventualmente le distanze da un'impresa negligente.

La violazione degli obblighi di riferire può essere punita con una multa di 100 000 franchi al massimo.

Il controprogetto indiretto non prevede nuove disposizioni in materia di responsabilità; a tale riguardo si applica il diritto vigente.

### 1.2.3 **Obblighi di diligenza e relazione sui minerali originari di zone di conflitto e sul lavoro minorile**

Oltre alla relazione sugli aspetti extrafinanziari, il controprogetto introduce un obbligo di diligenza e di riferire in relazione ai minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Le disposizioni si rifanno al regolamento (UE) 2017/821<sup>5</sup> sui minerali originari di zone di conflitto e al Child Labor Due Diligence Act dei Paesi Bassi<sup>6</sup>. Gli obblighi di diligenza e di riferire riguardano la catena di approvvigionamento dell'impresa, prevedono un processo costante con diverse fasi sequenziali basate le une sulle altre. Gli obblighi di diligenza sono obblighi di adoperarsi e non di risultato (cfr. n. 2.5).

Le norme si applicano alle imprese che

- immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali (minerali e concentrati) o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio oppure
- offrono prodotti o servizi anche a livello internazionale per i quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

Gli obblighi di diligenza comprendono in particolare i seguenti punti:

<sup>5</sup> REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU L 130 del 19 maggio 2017, pag. 1;  
Cfr. anche: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro, GU L 75 del 19 marzo 2019, pag. 59;  
Cfr. anche: RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149), GU L 208 del 17 agosto 2018, pag. 94.

<sup>6</sup> *Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken I, 2016/17, 34 506 von 7. Februar 2017* (traduzione inglese).

richiedono innanzitutto che l'impresa istituisca un sistema di gestione. Un sistema di gestione è un insieme di processi, strumenti e metodi con cui l'impresa orienta le proprie attività al raggiungimento di obiettivi specifici. In tale sistema, l'impresa definisce la sua strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e in relazione a prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, inoltre essa stabilisce un sistema che consenta di tracciare la catena di approvvigionamento.

- va inoltre allestito un piano di gestione dei rischi in cui sono descritti i metodi che l'impresa impiega per individuare, analizzare e ponderare i rischi di effetti negativi della sua attività nella catena di approvvigionamento. Il piano illustra inoltre l'approccio per minimizzare i rischi e le tappe principali riguardanti l'attuazione delle misure adottate. Il testo normativo non indica quanto debba essere dettagliato il piano di gestione dei rischi in quanto questo aspetto dipende dal tipo e dalle dimensioni dell'impresa e dalla natura dell'attività di quest'ultima.
- un perito esterno indipendente verifica l'osservanza degli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli. Il rispetto degli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile non è sottoposto a una verifica esterna.

In modo analogo alla relazione sugli aspetti extrafinanziari, le imprese devono riferire anche sulle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza in relazione a minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Se un'impresa è soggetta

all'obbligo di riferire sugli aspetti extrafinanziari conformemente all'articolo 964<sup>bis</sup> CO<sup>7</sup>, nella stessa relazione può riferire anche sull'osservanza degli obblighi di diligenza.

#### 1.2.4 Norme delega

Il controprogetto indiretto contiene una serie di norme di delega che incaricano il Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive. Queste norme di delega riguardano i minerali originari di zone di conflitto e il lavoro minorile:

- campo d'applicazione (art. 964<sup>quinquies</sup> cpv. 2-4 CO):
  - deroghe per volumi di importazione e lavorazione di minerali originari di zone di conflitto inferiori a determinati quantitativi (cpv. 2);
  - condizioni alle quali le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese che presentano un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile sono dispensate dagli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile (cpv. 3).
  - deroghe generali basate sul rispetto di standard internazionali (cpv. 4).
- disposizioni più dettagliate in merito agli obblighi di diligenza (art. 964<sup>sexies</sup> cpv. 4 CO).

Per contro, il capo sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari, (relazione sulla CSR) non contiene alcuna esplicita norma di delega legislativa al Consiglio federale.

<sup>7</sup> Conformemente alla disposizione di coordinamento di cui al n. III del controprogetto indiretto, la numerazione sarà adattata con l'entrata in vigore (l'art. 964<sup>bis</sup> segg. CO del capo sesto diventano l'art. 964a segg. CO; l'art. 964a segg. CO [in vigore dall'01.01.2021] finora nel capo sesto, sono spostati al capo settimo e diventano l'art. 964d segg. CO; art. 964<sup>quinquies</sup> CO del capo ottavo diviene art. 964j segg. CO).

### **1.3                    Sistematica dell'ordinanza**

L'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari da zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) comprende sette sezioni (più due allegati) che seguono l'ordine delle norme di delega indicate nel controprogetto (cfr. n. 1.2.4): «Disposizioni generali», «Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli», «Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile», «Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti», «Obblighi di diligenza», «Relazione consolidata», «Entrata in vigore», «Allegato 1: Elenco dei minerali e metalli per i volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire», «Allegato 2: Standard internazionali riconosciuti ed equivalenti».

## **2                        Commenti ai singoli articoli**

### **2.1                    Disposizioni generali**

#### ***Art. 1 Oggetto***

*L'articolo 1* descrive e riassume il contenuto della presente ordinanza che disciplina gli obblighi di diligenza e di riferire che le imprese devono osservare in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e al lavoro minorile previsti agli articoli 964<sup>quinquies</sup> - 964<sup>septies</sup> CO.



## Art. 2 Definizioni

L'articolo 2 capoverso 1 riporta alle lettere a-f una serie di definizioni rilevanti.

### Let. a. imprese:

L'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 CO definisce il proprio campo di applicazione internazionale e contiene quindi una disposizione di diritto internazionale privato, che prevale sulla LDIP<sup>8</sup> come *lex specialis*. Allo stesso tempo l'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 CO soddisfa anche i requisiti dell'articolo 18 LDIP. Pertanto, l'articolo 154 LDIP non si applica alle fattispecie contemplate all'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 CO. Le imprese, costituite all'estero, il cui centro operativo è lo stabilimento o l'amministrazione principale in Svizzera, sono *soggette* alla suddetta disposizione del CO.

La definizione d'impresa secondo il capoverso 1 lettera a comprende anzitutto *persone fisiche* e poi anche *persone giuridiche* ossia in particolare la società anonima, la società a garanzia limitata, la società in accomandita per azioni, la società cooperativa e anche l'associazione e la fondazione se hanno un'attività imprenditoriale. Anche gli istituti di diritto pubblico possono essere definiti imprese se sono dotati di personalità giuridica ed esercitano un'attività imprenditoriale.

Per *società di persone* si intende la società in nome collettivo e la società in accomandita. La società semplice (art. 530 segg. CO) non rientra nella definizione in quanto non esercita un'attività imprenditoriale (cfr. sotto).

La *sede* è quella indicata nello statuto o nel contratto di società oppure quella iscritta nel registro di commercio, ossia il comune politico della Svizzera riportato in tali documenti. La definizione comprende anche imprese con sede all'estero a

<sup>8</sup> Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291.

condizione che la loro amministrazione principale o il loro stabilimento principale si trovi in Svizzera. L'«amministrazione principale» corrisponde al luogo dove vengono prese le decisioni o dove si trova la direzione aziendale. La sede può differire dall'amministrazione principale soprattutto nel caso delle società di domicilio. L'espressione «amministrazione principale» include anche le imprese controllate che hanno sede in *Svizzera o all'estero*. Lo stabilimento principale rappresenta invece il luogo in cui viene svolta prioritariamente l'attività commerciale (p. es. il luogo principale di produzione).

I soggetti giuridici citati devono gestire imperativamente un'attività imprenditoriale (Gewerbe). Analogamente all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)<sup>9</sup>, per impresa (Gewerbe/attività imprenditoriale) si intende un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno. Per «attività economica» si intende un'attività organizzata e continuativa volta a ottenere un guadagno (attività lucrativa); è sufficiente anche l'intenzione di ottenere un guadagno. Un'attività è indipendente quando la persona che la esercita lavora nel proprio stabilimento e a proprio rischio. Un'attività non è «indipendente», se la persona la esercita sulla base di un contratto di lavoro, ossia la persona fisica in oggetto non è libera di disporre del proprio tempo e dell'organizzazione interna e non può decidere autonomamente della politica aziendale.

La persona fisica che gestisce un'impresa che ha realizzato, nell'ultimo esercizio, una cifra di affari di almeno 100 000 franchi, deve far iscrivere la propria impresa individuale nel registro di commercio. Sono dispensate da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale (art. 931 cpv. 1 CO). Se una persona detiene due o più imprese individuali indipendenti, è la cifra d'affari annua cumulata che determina se vi è un obbligo di iscrizione nel registro di commercio.

<sup>9</sup> RS 221.411

Le imprese individuali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione possono chiedere di farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 931 cpv. 3 CO).

*Let. b. catena di approvvigionamento*

Nell'ordinanza l'espressione «catena di approvvigionamento» descrive il processo comprendente l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici a monte ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al trasporto, lavorazione e integrazione di questi minerali e metalli nel prodotto finito (n. 1) o che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile (lett. 2).

È disciplinata solamente la catena di approvvigionamento *a monte* e non anche quella *a valle*, perché l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 1 numero 3 CO parla della catena di approvvigionamento che può essere tracciata. Questa restrizione è giustificata anche perché nella maggior parte dei casi le imprese hanno poca o nessuna influenza sulla catena di approvvigionamento *a valle*, vale a dire un'impresa non è in grado di influenzare il modo in cui i suoi prodotti vengono utilizzati. Quanto detto sopra vale per analogia per i prodotti o i servizi per i quali sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile.

*Let. c. minerali:*

La definizione di *minerali* contenuta nella presente ordinanza riprende quella dell'articolo 2 lettera a del regolamento (UE) 2017/821. Il termine comprende i minerali e i concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro, come elencati nella parte A dell'allegato 1. La definizione comprende anche i minerali sotto forma di sottoprodotti.

Anche la definizione di «sottoprodotto» riprende quella dell'articolo 2 lettera t del regolamento (UE) 2017/821. Per sottoprodotto si intende un minerale o un metallo che rientra nel

campo di applicazione della presente ordinanza (ODiT), ottenuto dalla trasformazione di un minerale o metallo esulante dal campo di applicazione della ODiT o che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione della presente ordinanza. L'oro ad esempio, come sottoprodotto ricavato dall'estrazione di metalli del gruppo del platino o del rame, rientra nel campo di applicazione se è importato in Svizzera in quantità superiori a 100 chili l'anno.

*Let. d. metalli:*

Per metalli si intendono nella presente ordinanza i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, come elencati nella parte B dell'allegato 1. La definizione comprende anche i sottoprodotti di questi metalli (per il significato del termine «sottoprodotto» si rimanda alla lett. b). La definizione riprende quella dell'articolo 2 lettera b del regolamento (UE) 2017/821.

*Let. e. zone di conflitto o ad alto rischio*

La definizione delle zone di conflitto o ad alto rischio corrisponde letteralmente a quella dell'articolo 2 lettera f del regolamento (UE) 2017/821. Per una maggiore comprensione della nozione di zone di conflitto o ad alto rischio e dei singoli elementi chiave della definizione (zone teatro di conflitti armati, zone fragili in quanto reduci da conflitti, Stati in dissesto) si rimanda alla raccomandazione (UE) 2018/1149 che contiene anche un elenco di fonti d'informazione accessibili pubblicamente tra cui ad esempio le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con una descrizione della situazione politica e di sicurezza in Paesi oggetto di preoccupazione e informazioni specifiche per Paese dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

A tale riguardo si rimanda anche all'elenco delle zone di conflitto o ad alto rischio stilato dal RAND Europe su mandato

della Commissione europea<sup>10</sup>. L'elenco ha comunque esclusivamente carattere indicativo.

### *Let. f lavoro minorile*

La definizione riprende la formulazione, elaborata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che figura nelle Convenzioni n. 138 (età minima di ammissione all'impiego)<sup>11</sup> e n. 182 (forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro)<sup>12</sup> dell'OIL. Entrambe le convenzioni sono state ratificate dalla Svizzera. La definizione nell'ordinanza è chiara.

Secondo l'articolo 2 *capoverso 2* il lavoro minorile, di cui al *capoverso 1* lettera f, non comprende né attività svolte nel contesto di una formazione professionale né lavori leggeri ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione dell'OIL n. 138.

## **2.2 Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli**

### *Art. 3 Verifica dei minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

L'obbligo di verificare se i minerali o i metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio si basa sull'articolo 964<sup>quinquies</sup> *capoverso 1* numero 1 CO.

La disposizione disciplina il campo di applicazione e contiene una deroga all'obbligo di verificare per i minerali e i metalli che *non* provengono da zone di conflitto o ad alto rischio.

Affinché la deroga si applichi, il *capoverso 1* impone all'impresa di verificare, nel caso in cui i volumi d'importazione e lavorazione di cui all'articolo 4 siano superati, se i minerali o i metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio (luogo di origine). Si tratta di verifiche regolari, perché la qualifica di

<sup>10</sup> <https://www.cahraslist.net/cahras>

<sup>11</sup> RS 0.822.723.8

<sup>12</sup> RS 0.822.728.2

zona di conflitto può cambiare. A tale riguardo occorre ad esempio consultare l'elenco delle zone di conflitto o ad alto rischio stilato dal RAND Europe su mandato della Commissione europea (cfr. commento all'art. 1 lett. e). Se, dalla verifica di cui al capoverso 1, risulta che i minerali e i metalli *non* provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, l'impresa è tenuta conformemente al *capoverso 2* a documentare tale constatazione ed è quindi dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire.

Per poter valutare se i minerali e i metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, deve eventualmente essere tracciabile anche la catena di approvvigionamento. A tale proposito l'impresa può riferirsi all'articolo 12, senza tuttavia dover documentare lo stesso sistema per la tracciabilità, come disciplinato all'articolo 12 capoverso 1. Se dalla verifica di cui al capoverso 1 emerge che si tratta di metalli originari da zone di conflitto, si applicano tutti gli obblighi di diligenza (l'art. 12 va rispettato *in toto*).

#### *Art. 4 Derghe per volumi di importazione e lavorazione*

Il capoverso 1 concretizza l'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 2 CO in base al quale il Consiglio federale stabilisce i volumi annuali delle importazioni al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire. L'articolo 4 dell'ordinanza rimanda ai volumi di importazione e lavorazione indicati alle parti A e B dell'allegato 1 e basati a loro volta sui valori del regolamento (UE) 2017/821. Ad esempio il quantitativo soglia per l'oro è di 100 chili all'anno.

L'obbligo di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 numero 1 CO si applica sia ai volumi immessi in libera pratica in Svizzera che a quelli lavorati in Svizzera, pertanto la deroga nella norma di delega di cui all'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 2 CO si applica anche ai volumi di lavorazione sebbene la disposizione del CO citi solamente i volumi di importazione. Per «importazione» si intende anzitutto il trasferimento vero e proprio ossia il trasporto dei minerali e dei metalli

in Svizzera, ma anche la loro immissione in libera pratica in Svizzera (operazione doganale)<sup>13</sup>. Considerando anche i «volumi di lavorazione» si possono coprire i casi per i quali un importatore svizzero non raggiunge da solo i volumi di importazione fissati, ma l'impresa che lavora questi minerali e metalli invece sì. Inoltre in questo modo si tiene conto anche dei casi in cui l'importatore è un'impresa straniera.

**Capoverso 2:** secondo questa disposizione, i volumi di importazione e lavorazione vanno considerati rispetto al gruppo di imprese nel suo insieme (per le definizioni di controllo di un'impresa da parte di un'altra e di gruppo si rimanda alle spiegazioni dell'art. 6). In questo modo sono sommati i volumi di importazione e lavorazione delle singole filiali svizzere ed estere; se il totale supera i quantitativi soglia, la società madre deve osservare gli obblighi di diligenza e di riferire<sup>14</sup>.

I valori soglia di cui alla parte A e B dell'allegato 1 coprono il 99,99 % delle importazioni totali in Svizzera dell'oro con voce di tariffa 7108 nella prima metà del 2021. L'oro quale «minerale» è classificato alla voce di tariffa 2616.9000 (cfr. parte A dell'allegato 1 «Minerali di oro e loro concentrati»). Le importazioni in Svizzera dei minerali di metalli preziosi, compresi sotto questa voce di tariffa, sono insignificanti (in totale 27 kg nel 2020). Inoltre, praticamente tutto l'oro importato in Svizzera è già raffinato in varie forme (oro estratto dalle miniere sotto forma di *oro doré*, oro recuperato con un grado di purezza già elevato)<sup>15</sup>.

La voce di tariffa 7108 che figura nella parte A e B dell'allegato 1 copre già tutte le relative sottovoci (sottovoce-CH e codici-CH), inclusi lingotti d'oro di qualsiasi tipo, per cui non è necessaria un'ulteriore suddivisione di tale voce o l'inclusione di sottovoci. I cascami di oro della voce di tariffa 7112.9100 nonché minuterie e oggetti di gioielleria della voce di tariffa

<sup>13</sup> Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD), RS 631.0.

<sup>14</sup> Amministrazione federale delle dogane (AFD): statistica del commercio esterno (Swiss-Implex, sito disponibile in tedesco, francese e inglese).

<sup>15</sup> Amministrazione federale delle dogane (AFD): statistica del commercio esterno (Swiss-Implex sito disponibile in tedesco, francese e inglese).

7113.9000 sono esclusi dal campo di applicazione dell'ordinanza.

Il commercio di transito e i depositi franchi doganali non sono contemplati dal regolamento UE 2017/821, motivo per cui queste forme non sono state incluse nella presente ordinanza. I depositi doganali si trovano sul territorio doganale, ma vi si possono immagazzinare merci non sdoganate né tassate. Dato che normalmente l'importazione di oro non è tassata, non ha senso depositare l'oro allo scopo di evitare il pagamento di tasse d'importazione. Mentre invece i depositi franchi doganali sono utilizzati da persone straniere per conservare oro, in quanto sono depositi sicuri, tuttavia, non è sensato importare oro poiché dette persone non lavorano in Svizzera né vi sono domiciliate. Il commercio di transito e lo stoccaggio nei depositi doganali escludono la lavorazione o la manipolazione della merce che sottostà sempre al controllo doganale.

### 2.3 Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile

#### *In generale*

Gli articoli 5 - 8 concretizzano l'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 3 CO e quindi anche il campo d'applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO. Definiscono le imprese che, conformemente all'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 3 CO, *non* sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, dispensandole conseguentemente anche dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO. La procedura prevede, fatto salvo l'articolo 8, tre fasi per verificare se l'impresa è soggetta agli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO:

- 1<sup>a</sup> fase (verifica dei valori soglia): l'impresa verifica se raggiunge i valori soglia di cui all'articolo 6.
  - o se *non* raggiunge i valori soglia di cui all'articolo 6, l'impresa non rientra nel campo di applicazione de-



- gli obblighi di cui sopra e quindi non è tenuta a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile ai sensi dell'articolo 5.
- se raggiunge o supera i valori soglia di cui all'articolo 6, si passa alla 2<sup>a</sup> fase di verifica;
  - 2<sup>a</sup> fase (classificazione del rischio), articolo 7: l'impresa che *raggiunge o supera* i valori soglia è tenuta a verificare ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 se sussiste un rischio modesto in relazione al lavoro minorile. Conformemente al *capoverso 2*, un rischio in relazione al lavoro minorile è ritenuto modesto, se un'impresa:
    - a. si procura o fabbrica prodotti secondo l'indicazione di provenienza;
    - b. si procura od offre servizi principalmente in Paesi la cui «Due diligence response» è classificata come «basic» nell'indice Children's Rights in the Workplace<sup>16</sup> stilato dall'UNICEF.
- Per la verifica dei prodotti è determinante il Paese di produzione secondo l'indicazione di origine («*made in*») Per tale verifica occorre consultare il *Children's Rights in the Workplace Index* dell'UNICEF.
- se il Paese di origine presenta un rischio modesto («*Due diligence response*» ovvero classificazione del rischio «*Basic*» secondo l'indice dell'UNICEF), l'impresa non deve verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile (art. 7, cpv. 1 e art. 964<sup>quinquies</sup> cpv. 3 CO).
  - se il Paese presenta un rischio medio o elevato (classificazione del rischio «*Enhanced*» o «*Heightened*» secondo l'indice dell'UNICEF), ossia esiste un rischio superiore a un rischio modesto, si passa alla 3<sup>a</sup> fase di verifica conformemente all'articolo 5.
  - 3<sup>a</sup> fase (verifica degli indizi), articolo 5: l'impresa verifica ai sensi dell'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 numero 2 CO in combinato disposto con *l'articolo 5*, se in relazione a un

<sup>16</sup> [www.childrensrightsatlas.org](http://www.childrensrightsatlas.org)> data and indices (disponibile solamente in inglese)

determinato prodotto o servizio sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

- se dalla verifica *non* emergono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, l'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile conformemente all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza e all'articolo 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO. Secondo il *capoverso 2* tale constatazione va chiaramente motivata e documentata. È sufficiente una documentazione interna che consenta di preservare i segreti aziendali;
- se invece sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile (art. 5 cpv. 1) l'impresa è tenuta ad adempiere gli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all'articolo 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO, a meno che non si possa applicare una deroga secondo l'articolo 6 (PMI) o 7 (rischio modesto)

#### *Art. 5 Verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile*

L'obbligo di verificare se sussistono indizi fondati in relazione al lavoro minorile illegale si fonda sull'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 numero 2 in combinato disposto con il capoverso 3 CO e *contrario*. La verifica degli indizi è richiesta nel caso in cui le deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 6 o 7 non sono applicabili all'impresa.

Se dalla verifica *non* emergono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile illegale, secondo il capoverso 2 dell'articolo 5 l'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all'articolo 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO.

Secondo il *capoverso 2* tale constatazione va *documentata* per scritto in modo chiaro e fondato. È sufficiente una documentazione interna che consenta di preservare i segreti aziendali.

Un indizio è fondato quando si basa su una segnalazione concreta e comprovata o su diverse segnalazioni o considerazioni

che fanno temere il ricorso al lavoro minorile illegale nella fabbricazione del prodotto o nella fornitura del servizio. Ad esempio una foto può costituire una segnalazione.

Un'impresa è sottoposta agli obblighi di diligenza e di riferire conformemente all'articolo 964<sup>quinquies</sup> segg. CO se dalle verifiche emerge che sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile illegale. Tali indizi possono risultare dall'impiego degli strumenti indicati all'articolo 10 capoverso 2 lettera a – e in combinato disposto con l'articolo 11 capoverso 2 (controlli sul posto, informazioni, ecc.). L'UNICEF *Children's Rights in the Workplace Index* può fornire indicazioni che fanno sospettare il ricorso al lavoro minorile illegale, ma tali indicazioni da sole non bastano per giustificare un indizio fondato. Se un'impresa acquista un prodotto da un Paese qualificato «*Enhanced*» o «*Heightened*» (art. 7 cpv. 2 e *contrario*), non significa necessariamente che sussistano indizi fondati di ricorso al lavoro minorile illegale ai sensi della legge e dell'ordinanza in relazione a questo prodotto.

#### *Art. 6 Deroghe per piccole e medie imprese*

In virtù dell'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 3 CO, l'articolo 6 introduce una deroga per piccole e medie imprese (PMI) in base alla quale un'impresa non è tenuta a verifica se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e quindi non sottostà agli obblighi di diligenza e di riferire se, insieme alle imprese svizzere o estere che controlla, *non oltrepassa* per due esercizi consecutivi due dei valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d'affari di 40 milioni di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. La norma riprende l'articolo 727 capoverso 2 numero 2 CO concernente le deroghe all'obbligo di revisione ordinaria.

Ovviamente le deroghe citate per le PMI valgono solamente se l'impresa non fa parte di un gruppo che adempie questi criteri.

La *somma di bilancio* è determinata dall'importo totale degli attivi di bilancio in base al diritto commerciale. In mancanza di

una definizione giuridica, secondo la dottrina dominante, la cifra di affari corrisponde all'importo netto, ossia alla cifra d'affari fatturata, dei ricavi da forniture e prestazioni dell'impresa che, conformemente all'articolo 959b capoversi 2 e 3 numero 1 CO, deve figurare separatamente nel conto economico<sup>17</sup>. Secondo la dottrina dominante, il numero dei posti a tempo pieno è determinato dai tassi di occupazione di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società, indipendentemente dal luogo di lavoro e dalla posizione che occupano, compresi i praticanti e gli apprendisti, ma senza i membri del consiglio di amministrazione<sup>18</sup>.

Vi è un «controllo» o un «gruppo», se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 963 capoverso 2 CO secondo cui un'impresa ne controlla un'altra, se dispone (i) direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo, (ii) ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione, o (iii) può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi. Le imprese controllate possono avere sede in Svizzera o all'estero.

Il numero delle imprese che superano i valori soglia di cui all'articolo 6 e sono quindi soggette agli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile, può essere calcolato in modo approssimativo sulla base dei dati statistici seguenti: (i) secondo l'Ufficio federale di statistica (UST) in Svizzera le imprese con più di 250 posti a tempo pieno nel 2018 erano 1679<sup>19</sup>, (ii) secondo la statistica sull'imposta sul valore aggiunto, nel 2017,

<sup>17</sup> BSK OR II-MAIZAR/WATTER, art. 727 CO, n. marg. 18, con ulteriori rimandi.

<sup>18</sup> BSK OR II-MAIZAR/WATTER, art. 727 CO, n. marg. 21 seg., con ulteriori rimandi.

<sup>19</sup> [www.kmu.admin.ch](http://www.kmu.admin.ch) > Fatti e tendenze > Fatti e cifre > Le PMI in cifre > Numero di aziende e di posti di lavoro (stato: marzo 2021); cfr. anche la statistica strutturale delle imprese (STATENT) dell'Ufficio federale di statistica (UST).

4597 imprese hanno realizzato una cifra di affari di almeno 40 milioni di franchi<sup>20</sup>.

Come accennato, un'impresa non è soggetta agli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile soltanto per aver superato i valori soglia, ma ci devono essere anche indizi, concreti e fondati, di ricorso al lavoro minorile.

### *Art. 7 Deroche per imprese con un rischio modesto*

Secondo il *capoverso 1* e in base all'articolo 964<sup>quinquies</sup> *capoverso 3* CO, le imprese in grado di documentare che i Paesi da cui ricevono prodotti o servizi presentano un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile *non* sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, e quindi sono anche dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui agli articoli 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO. Secondo la legge, con il termine «Paesi» si intendono, in linea di massima, tutti i Paesi che figurano nella catena di approvvigionamento dell'impresa. Una simile verifica comporta *de facto* uno sforzo sproporzionato, soprattutto per i prodotti che presentano componenti provenienti da diversi Paesi. L'analisi del rischio si limita quindi ai soli Paesi di produzione secondo *l'indicazione di provenienza* («made in») e va eseguita ogni anno. Per quanto riguarda i servizi, dipende da dove l'impresa si è «principalmente» o prevalentemente procurata o ha offerto (almeno il 50% del valore aggiunto) detti servizi.

L'impresa può individuare i rischi ai sensi del *capoverso 2* consultando l'indice dell'UNICEF ossia uno strumento online che consente di valutare i rischi di violazione dei diritti dei minori sul posto di lavoro<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> La taxe sur la valeur ajoutée en Suisse en 2017 Résultats et commentaires, pag. 47 > [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) > DFF > Administration fédérale des contributions AFC > Politique fiscale Statistiques fiscales Publications > Statistiques fiscales > Informations spécialisées > Statistiques fiscales > Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur la valeur ajoutée 2017 (non disponibile in italiano).

<sup>21</sup> Consultabile al sito: <https://www.childrensrightsatlas.org> > DATA AND INDICES > Workplace Index.

L'indice dell'UNICEF permette alle imprese di verificare se vi sono rischi di lavoro minorile e se tale rischio è elevato («*Heightened*») oppure medio («*Enhanced*»).

Se l'indice dell'UNICEF classifica un Paese come «*Basic*» e ne risulta una «*Due diligence response*» corrispondente, significa che il rischio di ricorso al lavoro minorile in tale Paese è modesto e questo indicatore dispensa l'impresa dalla verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile e quindi anche dagli obblighi di diligenza di riferire. In caso di deroga di cui all'articolo 7, tale constatazione va *documentata* internamento per scritto in modo chiaro e circostanziato.

L'indice dell'UNICEF fa parte dell'UNICEF Children's Rights and Business Atlas. L'atlante è stato sviluppato dall'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ossia un organismo politicamente neutrale che mette a disposizione know-how e informazioni per la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia in tutto il mondo. L'UNICEF Children's Rights and Business Atlas si prefigge di sostenere imprese e industrie nell'accertare gli effetti, potenziali ed effettivi, delle proprie attività sui diritti dell'infanzia e nell'integrare tali informazioni nelle procedure in materia di diligenza. L'indice UNICEF si basa su dati nazionali disponibili pubblicamente nonché su dati industriali e indici riconosciuti a livello internazionale in diverse aree tematiche; attualmente comprende 195 Paesi.

#### *Art. 8 Ricorso manifesto al lavoro minorile*

Questa disposizione concretizza l'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 1 numero 2 CO.

Se l'impresa offre prodotti o servizi manifestamente fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile, gli articoli 5 - 7 non sono applicabili ed essa sottostà agli obblighi di diligenza e di riferire, ossia si applica una *deroga alla deroga* (inclusa la deroga per le PMI). Un'impresa che offre tali prodotti o servizi è quindi soggetta agli obblighi di diligenza e di riferire (art. 10 e segg.). Per «manifestamente fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile» s'intendono casi lampanti ossia casi in cui si sa con

certezza che si è fatto ricorso al lavoro minorile illegale; un indizio (fondato) non è quindi sufficiente. A differenza della verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile, in questi casi non vi è l'obbligo di verifica e l'impresa non è tenuta a procedere attivamente a ulteriori ricerche (la certezza può ad esempio risultare da un'informativa di un'associazione professionale ai suoi membri). La certezza circa il ricorso al lavoro minorile deve derivare da fonti affidabili, oggettive e indipendenti (ad esempio da decisioni giudiziarie pubbliche passate in giudicato, rapporti dell'OIL o di imprese, che sottostanno agli obblighi di diligenza della presente ordinanza, in cui si è esplicitamente stabilito che determinati prodotti o servizi sono stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile).

#### 2.4 **Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti**

##### **Art. 9**

Questa disposizione concretizza l'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 4 CO. Fa riferimento agli standard internazionali riconosciuti ed equivalenti di cui alle parti A e B dell'allegato 2 ed elenca le modalità (cpv. 3) in base alle quali un'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire previsti dal CO. Nel caso di *minerali e metalli* originari di zone di conflitto l'impresa deve attenersi a uno dei seguenti standard, nella misura in cui si riferiscono alle imprese (cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 2 parte A n. 1 e 2):

- le Linee guida dell'OCSE dell'aprile 2016)<sup>22</sup> sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; terza edizione, 2019) inclusi i relativi allegati e supplementi;

<sup>22</sup> [www.oecd.org](http://www.oecd.org) > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (in italiano è disponibile l'edizione del 2013).

- il regolamento (UE) 2017/821.

Per quanto riguarda il lavoro minorile, l'osservanza dei seguenti standard, nella misura in cui si riferiscono alle imprese, dispensa dagli obblighi di diligenza e di riferire previsti dal CO (cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 2 parte B n. 1 e 2). Gli standard seguenti, citati all'allegato 2 lettera b *numero 1* devono essere adempiti cumulativamente:

- la Convenzione dell'OIL n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego;
- la Convenzione dell'OIL n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione e
- l'*ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business, versione attuale del 15 dicembre 2015 (ILO-IOE Child Labour Guidance Tool)*<sup>23</sup>.

Si aggiunge inoltre uno dei seguenti standard di cui alla parte B *numero 2* dell'allegato 2:

- la Guida dell'OCSE del 30 maggio 2011<sup>24</sup> sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile *oppure*
- i *Guiding principles on business and human rights*<sup>25</sup>.

Secondo il *capoverso 3*, nella relazione l'impresa menziona lo standard corrispondente o la combinazione degli standard corrispondenti che essa applica *integralmente* agli obblighi di diligenza e di riferire e su cui si fonda per la stesura della relazione stessa.

Se l'impresa si richiama a uno standard equivalente, ma omette di presentare la relazione richiesta, viola l'obbligo di riferire ai sensi del CO e della presente ordinanza e può essere

<sup>23</sup> [www.ilo.org > ipec > Publication and resources](http://www.ilo.org/ipec/Publication_and_resources).

<sup>24</sup> <http://mneguidelines.oecd.org/> > Due Diligence.

<sup>25</sup> [https://www.ohchr.org > documents > publications > guidingprinciplesbusiness\\_hr\\_en](https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusiness_hr_en); (non sono disponibili in italiano)



punita con una multa in applicazione dell'articolo 325<sup>ter</sup> CP per inosservanza dell'obbligo di riferire.

## 2.5 Obblighi di diligenza

### *In generale*

Gli obblighi di diligenza (incl. l'obbligo di riferire) sono processi ricorrenti e costituiti, secondo gli articoli 964<sup>sexies</sup> e 964<sup>septies</sup> CO, da fasi sequenziali basate le une sulle altre. Per quanto riguarda gli obblighi di diligenza e in particolare la tracciabilità della catena dell'approvvigionamento nonché l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'adozione di misure ecc. si tratta, in conformità con gli standard pertinenti riconosciuti a livello internazionale, *di obblighi di adoperarsi, quindi di obblighi di intervenire ossia di agire con la dovuta diligenza*, e non di obblighi di risultato. Gli obblighi di diligenza vanno adempiuti *nel miglior modo possibile* (approccio «*best-effort*»). Si applica anche *un approccio basato sul rischio*, vale a dire che la priorità degli obblighi di diligenza va determinata a seconda dei rischi. In termini concreti ciò significa che l'impresa valuta i rischi, nella gestione dei rischi, sulla base della probabilità d'insorgenza e della gravità degli effetti negativi (cfr. art. 15). Le imprese devono rispettare gli obblighi di diligenza e renderne conto. Tali obblighi non implicano il divieto assoluto di importare minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure prodotti o servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile. La situazione finale perseguita dal legislatore è piuttosto quella di esercitare sulle forze del mercato un'influenza costante attraverso gli obblighi di diligenza e la trasparenza. In un simile sistema le sanzioni sono inflitte dai consumatori, dagli investitori del capitale proprio e dai finanziatori nonché dagli attori e dalle organizzazioni della società civile.

Conformemente all'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 1 CO, le imprese istituiscono un sistema di gestione per l'intera catena di approvvigionamento. Un sistema di gestione è un insieme di

processi, strumenti e metodi utilizzati da un'impresa per dirigere le sue attività verso obiettivi concreti. Tale sistema deve definire i due elementi seguenti:

- la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
- il sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento.

*Art. 10 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli*

L'articolo 10 concretizza l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 1 numero 1 CO.

Il *capoverso 1* elenca i requisiti formali e materiali che deve soddisfare la strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Il *capoverso 2* fornisce un elenco non esaustivo degli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e riduce possibili effetti negativi nella sua catena di approvvigionamento. Questi figurano nel piano di gestione concernente la strategia relativa alla catena di approvvigionamento.

Secondo il *capoverso 1*, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio deve essere stilata internamente per iscritto, inoltre, mediante questa strategia, l'impresa deve (lett. a-d):

*Cpv. 1 lett. a.*

*garantire il rispetto degli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se si rifornisce di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio.*

L'impresa documenta questo aspetto internamente nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Questa strategia definisce l'approccio dell'impresa in materia.

*Cpv. 1 lett. b.*

*comunicare ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integrare tale strategia nei contratti e nelle convenzioni con i fornitori.*

La *lettera b* esige in primo luogo che l'impresa trasmetta chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla sua strategia relativa alla catena di approvvigionamento. L'impresa può utilizzare la sua homepage per le informazioni destinate al pubblico e inserire nei contratti quelle destinate ai fornitori. In secondo luogo la strategia relativa alla catena di approvvigionamento va integrata, se ciò è possibile con uno sforzo ragionevole, nei contratti e nelle convenzioni con i fornitori.

*Cpv. 1 lett. c.*

*provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento, possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

La procedura di segnalazione costituisce un principio standard della strategia relativa alla catena di approvvigionamento. L'articolo 14 contiene una descrizione più dettagliata della procedura di segnalazione (vedi sotto).

*Cpv. 1 lett. d.*

*individuare e valutare i rischi di effetti negativi di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adottare misure adeguate per evitare o ridurre tali effetti, valutare e comunicare i risultati delle misure*

Vi sono «rischi di effetti negativi» ai sensi della lettera d in particolare se l'approvvigionamento di minerali e metalli contribuisce al finanziamento di conflitti o istiga alla violazione dei diritti umani. Conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, gli effetti negativi sono costituiti da gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto o al

commercio di minerali (p. es. violazioni dei diritti umani compreso il lavoro forzato e il lavoro minorile, crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o genocidio), al sostegno a gruppi armati non statali, a contributi illegali a forze di sicurezza pubbliche e private, alla corruzione e alle dichiarazioni false in merito all'origine dei minerali, al riciclaggio di denaro e all'assenza di trasparenza in merito al pagamento di imposte, oneri e diritti dovuti ai governi.

Una volta identificati gli effetti negativi, le imprese prendono misure adeguate ossia misure ragionevoli e commisurate ai rischi, le monitorano e ne verificano costantemente i risultati; questi ultimi vanno comunicati.

*Art. 10 cpv. 2:*

Il capoverso 2 indica gli *strumenti* con cui l'impresa individua, valuta, elimina o riduce, in base a un approccio basato sul rischio, i possibili effetti negativi nella sua catena di approvvigionamento; a seconda delle circostanze potrebbe non essere sufficiente applicare solo uno degli strumenti elencati:

*Cpv. 2 lett. a.*

*controlli sul posto:*

L'impresa può effettuare controlli sul posto presso i fornitori situati a monte nella catena di approvvigionamento. Può procedere a controlli nelle zone di conflitto o ad alto rischio da cui provengono i minerali o attraverso le quali transitano, al fine di ottenere informazioni sui fornitori e sulle condizioni di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione dei minerali. I controlli, compresi quelli nelle fonderie o raffinerie, possono essere effettuati anche mediante un programma sostenuto dal settore o con l'aiuto di un'istituzione.

*Cpv. 2 lett. b.*

*informazioni, ad esempio di autorità, di organizzazioni internazionali e della società civile:*

Le informazioni non devono basarsi su semplici «voci», ma devono essere plausibili, verificabili e comprovate da documenti scritti. Le imprese possono raccogliere informazioni da diverse fonti al fine di ottenere un quadro obiettivo della situazione. Il termine *società civile* comprende anche associazioni di volontariato, fondazioni, iniziative, ONG, organizzazioni no profit, sindacati e attori dell'economia privata. Tra le organizzazioni internazionali figurano ad esempio l'ONU, l'OIL, l'UNICEF o l'OCSE.

*Cpv. 2 lett. c.*

*La consultazione di esperti e della letteratura specialistica*

Gli studi consultati devono essere pubblici. Gli esperti consultati devono conoscere gli aspetti analizzati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, in particolare i rischi legati ai conflitti (p. es. diritti umani, diritto internazionale umanitario, corruzione, criminalità finanziaria, parti in conflitto e loro finanziamento, trasparenza), natura e forma della catena di approvvigionamento dei minerali (p. es. approvvigionamento di minerali) nonché gli standard e i processi contenuti nelle presenti Linee guida. L'impresa può consultare anche rapporti generali ossia documenti non di natura scientifica che tuttavia contengono informazioni importanti (redatti p. es. nell'ambito del *Responsible Mining Index* o dell'*Extractive Industries Transparency Initiative*).

*Cpv. 2 lett. d.*

*garanzie da parte di operatori economici della catena di approvvigionamento e di altri partner commerciali*

Nei contratti che conclude con gli operatori economici e gli attori della catena di approvvigionamento, anzitutto fornitori e altri partner commerciali (in particolare i clienti), l'impresa può espressamente chiedere la garanzia che non commercino o trasformino minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

*Cpv. 2 lett. e.*

*l'impiego di standard e sistemi di certificazione riconosciuti:*

Gli «standard e i sistemi di certificazione riconosciuti» designano anzitutto le iniziative che promuovono una gestione responsabile della catena di approvvigionamento, in sintonia con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Si tratta ad esempio del *Conflict-Free Smelter Program* e del *Conflict Free Gold Standard* del *World Gold Council*, *Responsible Gold Guidance* della *London Bullion Market Association*, *Chain-of-Custody* e del *Code of Practices* del *Responsible Jewellery Council*, o *Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-Scale Mining* dell'*Alliance of Responsible Mining*, dei *Voluntary Principles on Security and Human rights* e dell'*International Code of Conduct for Private Security Providers*.

*Art. 10 cpv. 3:*

Come disciplinato al *capoverso 4*, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli deve ispirarsi in particolare agli standard internazionali riconosciuti ed equivalenti citati nella parte A dell'allegato 2 nella misura in cui si riferiscono all'impresa. A differenza dell'articolo 9 capoverso 3, non è richiesto che lo standard internazionale scelto sia applicato nella sua globalità, ma quest'ultimo funge da filo conduttore.

*Art. 11* Strategia relativa alla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile

L'articolo 11 concretizza l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 1 numero 2 CO. Secondo la frase introduttiva al *capoverso 1* l'impresa deve definire per iscritto la strategia relativa alla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile. Tale strategia deve fondarsi sugli standard internazionali riconosciuti ed equivalenti di cui alla parte B dell'allegato 2, nella misura in cui si riferiscono all'impresa.

*Cpv. 1 lett. a.*

L'impresa deve:

*garantire il rispetto degli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se offre prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.*

L'impresa documenta l'osservanza di tali obblighi e conserva internamente la relativa documentazione. La strategia relativa alla catena di approvvigionamento definisce la strategia dell'impresa in materia.

*Cpv. 1 lett. b.*

*comunicare ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integrare tale strategia nei contratti e nelle convenzioni con i fornitori.*

Confronta i commenti relativi all'articolo 10 capoverso 1 lettera b.

*Cpv. 1 lett. c.*

*provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento, possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile*

La procedura di segnalazione costituisce un principio standard della strategia relativa alla catena di approvvigionamento. L'articolo 14 contiene la descrizione più dettagliata della procedura di segnalazione (vedi sotto).

*Cpv. 1 lett. d.*

*approfondire eventuali segnalazioni concrete di casi di lavoro minorile, adottare misure adeguate per evitare o ridurre gli effetti negativi, valutare e comunicare i risultati delle misure.*

Concrete e comprovate segnalazioni di casi di lavoro minorile risultano in particolare già dalla verifica, eseguita a monte, degli indizi di ricorso al lavoro minorile ai sensi dell'articolo 964<sup>quinquies</sup> capoverso 3 CO in combinato disposto con l'articolo 5 e 1 lettera f della presente ordinanza ma anche

dall'individuazione e dalla valutazione dei rischi di effetti negativi in relazione al lavoro minorile. Se questi ultimi sono accertati e comprovati ed è allestito un piano di gestione dei rischi, le imprese adottano «misure adeguate», ossia misure ragionevolmente esigibili. Tali misure e i loro risultati devono essere costantemente sorvegliati, verificati e valutati (valutazione). I risultati vanno comunicati. Questo modo di procedere in caso di segnalazioni di lavoro minorile è descritto in dettaglio in particolare nell'*ILO-IOE Child Labour Guidance Tool*.

Per individuare, valutare, eliminare o ridurre i rischi e gli effetti negativi nella sua catena di approvvigionamento, l'impresa deve applicare determinati *strumenti* ad esempio quelli elencati nel *capoverso 2* in combinato disposto con l'articolo 10 capoverso 2 lettere a–e (cfr. commento dell'art. 10 cpv. 2). Gli strumenti applicati devono essere esplicitamente indicati nella documentazione sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento.

Conformemente al capoverso 3 tale strategia deve fondarsi sugli standard internazionali riconosciuti ed equivalenti di cui alla parte B dell'allegato 2, nella misura in cui si riferiscono all'impresa (Convenzioni n. 138 e 182 dell'OIL, ILO-IOE Child Labour Guidance Tool, Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e i Guiding principles on business and human rights). A differenza dell'articolo 9 capoverso 3 non è richiesto che lo standard internazionale scelto sia applicato nella sua globalità, ma quest'ultimo funge da filo conduttore.

#### *Art. 12 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli*

Conformemente al *capoverso 1*, il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli esige che nella catena di approvvigionamento *a monte* figurino determinati dati come la ditta, l'indirizzo (di domicilio), ecc. La catena di approvvigionamento include in particolare gli operatori economici dei siti di estrazione (imprese estrattive artigianali di



piccole o grandi dimensioni), trader o impresa di esportazione sul posto nei Paesi di origine dei minerali, dealer internazionali di concentrati, imprese di trattamento dei minerali, fonderie e raffinerie e per quanto riguarda i metalli, in particolare le imprese nello stadio successivo alle fonderie e alle raffinerie fino alle imprese che elaborano il prodotto finale.

Secondo il capoverso 1 *lettere a – h* il sistema deve contenere informazioni che vanno documentate per scritto e comprovate internamente al fine di preservare il segreto aziendale:

*Cpv. 1 lett. a. descrizione del minerale o del metallo compreso il suo nome commerciale*

Cfr. allegato 1 parte A e B. Per la descrizione del minerale o del metallo, l'impresa può utilizzare la descrizione e la voce di tariffa secondo l'allegato 1.

*Cpv. 1 lett. b. nome e indirizzo del fornitore:*

per «nome(i)» ai sensi dell'ordinanza si intende la ditta (delle persone giuridiche e delle società commerciali) o il nome delle persone fisiche o delle associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l'indirizzo (di domicilio) e il Paese del fornitore.

*Cpv. 1 lett. c. Paese di origine del minerale:*

per Paese di origine del minerale si intende il Paese in cui il minerale è stato estratto.

*Cpv. 1 lett. d. per i metalli: nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento:*

devono essere indicati il nome e l'indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nelle catene di approvvigionamento. Per «nome(i)» ai sensi dell'ordinanza si intende la ditta (delle persone giuridiche e delle società commerciali) o il nome delle persone fisiche o delle associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l'indirizzo (di domicilio) e il Paese delle fonderie o raffinerie.

*Cpv. 1 lett. e. per i minerali, se disponibili: quantità estratte, espresse in volume o in peso, e data dell'estrazione:*

questa disposizione riguarda soltanto i minerali. L'obbligo di diligenza, per quanto concerne i minerali, riguarda la catena di approvvigionamento dai luoghi di estrazione fino alla fonderia o raffineria. Se disponibili vanno menzionate le quantità estratte, espresse in volume (metri cubi) o in peso (chili), e la data dell'estrazione (anno e giorno o giorni).

*Cpv. 1 lett. f. per i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio o per i quali l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nello standard di cui all'allegato 2 parte A numero 1: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche riguardo alla catena di approvvigionamento enunciate in tale standard come ad esempio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri minerali, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati:*

per «altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento» si intendono i rischi menzionati nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, segnatamente la corruzione, il riciclaggio di denaro, il pagamento di imposte, oneri e diritti ai governi. Le informazioni supplementari da fornire risultano dal «Supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno» secondo le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

*Cpv. 1 lett. g. per i metalli, se disponibili: rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie:*

questa disposizione riguarda soltanto i metalli. Per quanto concerne i metalli, l'obbligo di diligenza riguarda la catena di approvvigionamento e inizia con lo stadio successivo alla fonderia o alla raffineria. Se disponibile va menzionato o indicato come riferimento il rapporto di terzi, vale a dire di esperti esterni, che hanno verificato se la fonderia o la raffineria ha rispettato i suoi obblighi di diligenza.

*Cpv. 1 lett. h. per i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:*

*Cpv. 1 lett. h numero 1:*

secondo il numero 1, in assenza di audit ai sensi della lettera g, il sistema deve indicare i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie. Per «Paese di origine» si intende il Paese in cui si estrae il minerale.

*Cpv. 1 lett. h numero 2:*

per «informazioni aggiuntive», conformemente alle raccomandazioni specifiche citate nello standard, si intendono, ai sensi del numero 2, le informazioni riportate nella parte A numero 1 dell'allegato 2 «Supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno» (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza), tra cui in particolare le indicazioni verificate su tutti i Paesi di origine, trasporto e transito nelle catene di approvvigionamento di minerali delle singole fonderie e raffinerie.

Il *capoverso 2* disciplina il sistema di tracciabilità *dei sottoprodotti* per cui la tracciabilità dei sottoprodotti deve essere garantita fino al punto in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario. Vanno fornite informazioni, adeguatamente documentate, a partire dal luogo di origine del sottoprodotto, ossia il luogo in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal minerale o metallo primario al quale non si applica la presente ordinanza. Se si considera come sottoprodotto l'oro ad esempio, va indicato come origine il luogo in cui dal minerale originale sono state ottenute per la prima volta tracce di oro (p. es. la fonderia). Le informazioni vanno documentate per scritto e comprovate internamente al fine di preservare il segreto aziendale.

In virtù del *capoverso 3* le imprese sono in grado di eliminare rischi di eventuali effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento, dimostrando che i *metalli* da loro importati e lavorati provengono *esclusivamente dal riciclaggio*. Per riciclaggio

s'intende in generale il recupero dei rifiuti al fine di riutilizzarli per il loro scopo originale o per altri scopi. Nell'ambito dell'ordinanza, la definizione si riferisce esclusivamente ai metalli e non ai minerali (non trasformati) né ai sottoprodotti di minerali diversi da quelli menzionati nella legge e nell'ordinanza (allegato 1). I lingotti d'oro non rientrano esclusivamente nella categoria dei metalli riciclati, poiché sono prodotti sia con oro di miniera sia con oro riciclato, per cui non è possibile fare una distinzione nel prodotto finale. Per un lingotto d'oro, con voce di tariffa 7108.1200, prodotto con oro riciclato e disponibile per l'importazione non si può parlare di riciclaggio ai sensi della presente ordinanza. L'oro, in quanto metallo prezioso, sottostà alla legislazione del controllo dei metalli preziosi<sup>26</sup>. Anche l'oro riciclato è contemplato dalla legge menzionata. Il capoverso 3 presuppone che l'impresa dimostri di importare e lavorare metalli provenienti esclusivamente dal riciclaggio e quindi di poter tracciare la catena di approvvigionamento. Pertanto, tale normativa è stata inserita nella disposizione concernente il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli. Se la prova viene fornita, decadono gli ulteriori obblighi di diligenza (art. 14 a 16, Procedura di segnalazione, Gestione dei rischi e Verifica in relazione a minerali e metalli). L'obbligo di riferire (art. 964<sup>septies</sup> CO) rimane invariato.

***Art. 13 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile***

Conformemente all'articolo 13, il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile è costituito da una documentazione interna, contenente determinate informazioni su singoli prodotti o servizi nella catena di approvvigionamento a monte, per cui sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile. Per catena di approvvigionamento a monte si intendono tutti gli attori che precedono le imprese interessate nella catena di produzione fornendo servizi a valore aggiunto per il prodotto e il servizio (cfr. art.

<sup>26</sup> Legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), RS 941.31

2 cpv. 1 lett. b n. 2). I siti di produzione e i fornitori di servizi a uno stadio precedente nella catena di creazione del valore aggiunto devono essere identificabili in modo univoco; vanno segnatamente citati la ditta, l'indirizzo del domicilio e lo Stato estero in cui si trova la sede.

Se sussiste un indizio fondato di ricorso al lavoro minorile ai sensi dell'articolo 5, le imprese interessate devono fornire, secondo la *lettera a*, una descrizione univoca del prodotto e del servizio e, se disponibile, il nome commerciale.

Inoltre devono indicare il fornitore, il fornitore di servizi e i siti di produzione (lett. b); il termine «nome» è utilizzato come iperonimo e designa quindi la ditta (di persone giuridiche e società commerciali) o il nome di persone fisiche o di associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l'indirizzo (del domicilio) e il Paese.

La tracciabilità della catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile può essere più difficile che per gli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto, in particolare per i prodotti con numerose componenti, provenienti in alcuni casi da diversi Paesi d'origine. Il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento mira a garantire la tracciabilità della catena di approvvigionamento nel miglior modo possibile (obbligo di adoperarsi). In particolare per le catene di approvvigionamento complesse, occorre adottare un approccio basato sul rischio, ossia il sistema e l'intensità della tracciabilità delle singole catene di approvvigionamento andrebbero stabiliti in base a priorità e in funzione dei rischi. Maggiore il pericolo di un ricorso al lavoro minorile e più intensa e approfondita sarà la verifica della catena di approvvigionamento.

#### *Art. 14 Procedura di segnalazione*

L'articolo 14 concernente la procedura di segnalazione concretizza l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 2 CO.

La procedura di segnalazione prevista non contiene un meccanismo di riparazione, poiché in caso di responsabilità il controprogetto prevede lo *status quo* e non introduce quindi nuove norme sulla responsabilità.

Conformemente *al capoverso 1* l'impresa mette a disposizione quale «meccanismo di allarme precoce per individuare i rischi» una procedura di segnalazione che consenta agli interessati di esprimere «preoccupazioni fondate» di effetti negativi potenziali o effettivi in relazione a minerali o metalli originari di zone di conflitto o in relazione al ricorso al lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. La procedura di segnalazione è di fatto un meccanismo di allarme che consente di individuare precocemente i rischi. Tale procedura può essere garantita mediante convenzioni con altri operatori economici (p. es. associazioni dell'economia) o organizzazioni (p. es. ONG). È anche possibile rivolgersi a esperti o enti privati esterni o creare un servizio di mediazione.

La procedura di segnalazione deve essere semplice («a bassa soglia»), sburocratizzata e in forma anonima. Inoltre, l'impresa deve informare internamente sulle segnalazioni ricevute (trasparenza).

Conformemente *al capoverso 2* va tenuto traccia di tutte le segnalazioni con una documentazione interna che consenta di preservare i segreti aziendali.

### *Art. 15 Gestione dei rischi*

Anche l'articolo 15 dal titolo «Gestione dei rischi» concretizza l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 2 CO.

Conformemente *al capoverso 1* primo periodo, le imprese devono, ai sensi dell'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 2, individuare e valutare i rischi nella catena di approvvigionamento. I rischi sono individuati segnatamente in base alle strategie relative alle catene di approvvigionamento stabilite negli articoli 10 e 11 nonché in base alle informazioni fornite in applicazione degli articoli 12 capoverso 1 e 13. I rischi vanno menzionati e va-

lutati nel piano di gestione dei rischi tenendo conto in particolare della probabilità di insorgenza e della gravità o entità dei loro effetti negativi. Anche in questo ambito, come per la tracciabilità della catena di approvvigionamento, l'impresa deve rispettare l'approccio basato sul rischio e quindi l'obbligo di adoperarsi e garantire al meglio l'individuazione e la valutazione dei rischi.

#### *Piano di gestione dei rischi*

Secondo il *primo periodo del capoverso 1*, le imprese devono *reagire* ai rischi individuati e valutati conformemente all'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 2 CO. In seguito all'individuazione e valutazione dei rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento di minerali e metalli nonché in riferimento al lavoro minorile, le imprese interessate sviluppano e attuano una strategia nel piano di gestione dei rischi da redigere per scritto. Tale strategia serve a evitare o a ridurre i rischi individuati. Il piano di gestione dei rischi deve descrivere i rischi individuati e anche i metodi impiegati dall'impresa per individuare, analizzare e ponderare i rischi di effetti negativi della sua attività nella catena di approvvigionamento. Il piano menziona gli effetti negativi effettivamente verificatisi, l'approccio per ridurre al minimo il rischio nonché le tappe principali dell'attuazione delle misure adottate. Deve riportare anche la valutazione dei rischi individuati, tenendo conto della probabilità che tali rischi si verificino e della portata degli effetti negativi. La legge non indica quanto debba essere dettagliato il piano di gestione del rischio; tale aspetto dipende dal tipo e dalle dimensioni dell'impresa nonché dalla natura dell'attività di quest'ultima.

### *Capoverso 1 secondo periodo 2:*

Per quanto riguarda la gestione dei rischi l'impresa si basa sugli standard citati alla parte A e B dell'allegato 2.

#### *Minerali e metalli*

Nell'individuare e nel valutare i rischi in relazione ai *minerali originari di zone di conflitto*, l'impresa si basa in particolare sugli standard citati nella *parte A* dell'allegato 2 (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e regolamento UE 2017/821), nella misura in cui si riferiscono alle imprese. A differenza dell'articolo 9 capoverso 3 non è richiesto che lo standard internazionale scelto sia applicato nella sua globalità, ma quest'ultimo funge da filo conduttore. Per la valutazione del rischio delle catene di approvvigionamento di minerali e metalli ai sensi della presente ordinanza si può rinviare anche alla raccomandazione (UE) 2018/1149 secondo cui occorre una verifica critica e anche una classificazione dei rischi associati all'origine e al trasporto dei minerali. Vanno classificati anche i fornitori e le circostanze insolite che danno adito al ragionevole sospetto che i minerali potrebbero forse contribuire all'insprimento di conflitti o di abusi gravi legati alla loro estrazione, al loro trasporto o al loro commercio. Poiché l'applicazione dell'obbligo di diligenza è un processo graduale basato sul rischio, la verifica della diligenza dell'impresa è tanto più approfondita quanto più elevato è l'indicatore di rischio e quindi la valutazione del potenziale di rischio. La raccomandazione (UE) 2018/1149, in sintonia con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, mette a disposizione indicazioni e fonti di informazioni per individuare gli indicatori di rischio (cosiddetti *red flag*). Ad esempio, se il luogo di origine e di trasporto di minerali è considerato critico, le imprese dovrebbero esaminare la governance e altri aspetti specifici del Paese al fine di stabilire in quale misura i Paesi o le zone controllano le loro frontiere e dispongono di adeguati meccanismi interni di applicazione della legge per garantire una tracciabilità attendibile e



documentata del commercio di minerali al fine di contrastare i rischi legati al trasporto se la governance è debole.

### *Lavoro minorile*

Per individuare e valutare i rischi in riferimento al lavoro minorile, l'impresa si basa in particolare sugli standard internazionali riconosciuti ed equivalenti citati nella *parte B* dell'allegato 2, nella misura in cui si riferiscono alle imprese (*Convenzioni dell'OIL n. 138 e 182 e l'ILO-IOE Child Labour Guidance Tool* nonché la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile oppure i *Guiding principles on business and human rights* dell'ONU). A differenza dell'articolo 9 capoverso 3 non è richiesto che gli standard internazionali siano applicati nella loro globalità, ma questi ultimi fungono da filo conduttore.

### *Articolo 15 capoverso 2*

In base al piano di gestione dei rischi, l'impresa adotta, secondo il *primo periodo* del capoverso 2,  *misure per eliminare, evitare o ridurre* i rischi rilevati nella catena di approvvigionamento di minerali originari di zone di conflitto e in riferimento al lavoro minorile. Nel farlo applica un approccio basato sul rischio, vale a dire che le misure per eliminare, evitare e ridurre i rischi vanno adottate sulla base della probabilità d'insorgenza e della gravità o dell'entità degli effetti negativi.

In base al *secondo periodo* del capoverso 2 l'impresa deve verificare regolarmente l'efficacia delle misure adottate, almeno una volta l'anno (valutazione delle misure).

Per quanto concerne minerali e metalli, vanno segnatamente adottate le misure elencate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e nell'allegato III (cfr. parte A numero 1 dell'allegato 2). Un'impresa svizzera potrebbe ad esempio chiedere al fornitore estero di migliorare le condizioni di lavoro conservando in questa fase gli affari in corso. L'impresa sorveglia e monitora i risultati degli sforzi di riduzione del rischio. Se tali sforzi non producono i miglioramenti auspicati, gli affari possono essere temporaneamente sospesi. In casi estremi la

relazione con il fornitore o il fornitore di servizi va interrotta in particolare quando quest'ultimo commette gravi violazioni dei diritti dell'uomo (p. es. le peggiori forme di lavoro minorile, lavoro coatto o tortura) o sostiene direttamente o indirettamente gruppi armati non statali.

Riguardo al lavoro minorile nella catena di approvvigionamento, le misure si basano sugli standard citati nella parte B dell'allegato 2, in particolare sull'*ILO-IOE Child Labour Guidance Tool*.

#### *Art. 16 Verifica in relazione a minerali e metalli*

Conformemente all'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 3 CO, l'osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli deve essere verificata da un perito indipendente. Secondo il *capoverso 1*, tale verifica è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all'organo superiore di direzione o di amministrazione, da un'impresa di revisione abilitata come perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Una verifica prevista da una legge speciale o un rapporto di verifica non è necessario, se valgono le deroghe per volumi di importazione e lavorazione (cfr. art. 4 e allegato 1) e quindi si applicano i presupposti per l'esenzione dagli obblighi di diligenza e di riferire (art. 3 cpv. 2 e art. 9). L'impresa di revisione e l'auditor responsabile devono essere ammessi come periti revisori. L'abilitazione come perito non è pertanto sufficiente. Tuttavia, l'impresa di revisione non deve essere necessariamente l'ufficio di revisione previsto dalla legge.

*Capoverso 2*: l'impresa di revisione deve fornire una cosiddetta «*negative assurance*». Occorre quindi verificare, mediante una verifica di adeguatezza, se esistono fatti dai quali è possibile concludere che gli obblighi di diligenza secondo l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoversi 1 e 2 CO *non* siano stati osservati. La verifica secondo gli standard svizzeri (PS 980, Principi concernenti la verifica del *Compliance Management System*) è adatta a tale scopo. Di conseguenza, con garanzia limitata, l'impresa

di revisione esprime un giudizio sul fatto che la strategia relativa alla catena di approvvigionamento e il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento siano presentati in modo adeguato in tutti gli aspetti rilevanti e che siano adatti a individuare e valutare i rischi di effetti negativi secondo l'articolo 964<sup>sexies</sup> capoverso 2 CO. La verifica include l'individuazione e la valutazione dei rischi, il piano di gestione dei rischi e le misure per ridurre i rischi rilevati.

L'osservanza degli obblighi di diligenza (art. 964<sup>quinquies</sup> CO) va verificata nell'ambito di una verifica di adeguatezza e non nel quadro della relazione dell'impresa (cfr. art. 964<sup>sexies</sup> cpv. 3 CO). Non è tuttavia esaminata l'efficacia del sistema di gestione per l'osservanza degli obblighi di diligenza.

Le associazioni professionali possono anche elaborare uno standard adatto proprio per tali verifiche.

Secondo il *capoverso 3* i requisiti in materia di indipendenza si applicano per analogia (cfr. art. 728 CO). L'impresa di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio sulla verifica in maniera indipendente. Ciò comprende in particolare anche il divieto di verificare propri lavori (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO; cfr. la sentenza del Tribunale federale n.° 2C\_487/2016 del 23 novembre 2016).

Il ricorso a un'impresa di revisione contribuisce inoltre all'applicazione di procedure uniformi in materia di verifica, il che rende comparabili i rapporti di revisione. Il perito revisore abilitato deve essere in grado di effettuare la verifica.

## 2.6 Relazione consolidata

### Art. 17

La persona giuridica, soggetta all'obbligo di presentare i conti, che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l'insieme delle imprese controllate (conto di gruppo) (art. 963 cpv. 1 CO). Se tale è il caso e l'impresa è assoggettata agli obblighi di diligenza in relazione a

minerali e metalli e al lavoro minorile (art. 964<sup>quinquies</sup> CO), il *capoverso 1* le impone anche di allestire una relazione consolidata di cui all'articolo 964<sup>septies</sup> CO (cfr. in proposito i commenti all'art. 2 cpv. 2).

*Con il capoverso 2* si vogliono evitare doppioni: non deve allestire una relazione separata un'impresa con sede in Svizzera controllata da un'altra impresa con sede all'estero (lett. a) e già inserita in una relazione redatta da una persona giuridica secondo disposizioni equivalenti (lett. b). In questo caso, essa deve, conformemente al *capoverso 3*, indicare nell'allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata e pubblicare detta relazione.

La relazione ai sensi dell'articolo 964<sup>septies</sup> CO deve essere redatta annualmente dall'organo superiore di direzione o di amministrazione (nel caso della società anonima dal consiglio di amministrazione). La relazione deve esprimersi in merito all'«osservanza degli obblighi di diligenza», quindi in merito agli obblighi di cui all'articolo 964<sup>sexies</sup> CO. Deve contenere *informazioni che spiegano* se e in che modo sono stati osservati gli obblighi. Non è quindi sufficiente scrivere che gli obblighi sono stati osservati. Nella sua relazione in merito agli obblighi di diligenza, l'organo superiore di direzione o di amministrazione deve anche riferire in forma sintetica i risultati del perito revisore in merito alla verifica dell'osservanza degli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli (art. 964<sup>sexies</sup> cpv. 3 CO in combinato disposto con l'art. 15).

## 2.7 Allegato 1

L'allegato 1 è composto da due tabelle, la parte A e la parte B. La parte A contiene i valori soglia per l'importazione e la lavorazione per *i minerali*, mentre la parte B quelli per *i metalli*. Ciascuna tabella è divisa in tre colonne in cui sono indicati (i) la denominazione esatta del minerale o del metallo, (ii) la voce di tariffa e (iii) i volumi di importazione e lavorazione. Tali volumi si basano sul regolamento (UE) 2017/821 che contiene

una colonna rubricata «Suddivisione TARIC» non ripresa perché non rilevante per la Svizzera. Il «Codice NC» è stato sostituito con l'espressione «voce di tariffa» usuale in Svizzera. Le quantità sono indicate in chilogrammi per anno (cfr. art. 964<sup>quies</sup> cpv. 2 CO).

## **2.8 Allegato 2**

L'articolo 9 capoverso 2, l'articolo 10 capoverso 4, l'articolo 11 capoverso 3, l'articolo 12 capoverso 1 lettera f ed h numero 2 e l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza contengono rimandi a questo allegato. In particolare, il presente allegato elenca gli standard internazionali riconosciuti ed equivalenti ai sensi dell'ordinanza di cui all'articolo 9 (parte A: Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, il regolamento (UE) 2017/821; parte B: Convenzioni dell'OIL n. 138 e 182, *ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business*, la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile i *Guiding principles on business and human rights*).